

## Edizione di mercoledì 16 gennaio 2019

### IVA

[Fattura elettronica: verifiche ante-liquidazione periodica Iva](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

### ADEMPIMENTI

[La comunicazione all'ENEA degli interventi di ristrutturazione](#)

di Luca Mambrin

### BILANCIO

[La valutazione dei titoli non immobilizzati nel bilancio 2018](#)

di Federica Furlani

### DICHIARAZIONI

[Approvati i modelli dichiarativi 2019](#)

di Lucia Recchioni

### REDDITO IMPRESA E IRAP

[Costi per servizi infragruppo deducibili nel consolidato fiscale](#)

di Fabio Landuzzi

## IVA

---

### **Fattura elettronica: verifiche ante-liquidazione periodica Iva**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

La gestione della fatturazione elettronica non passa solo dall'acquisto di un software adeguato ma richiede, in fase di prima applicazione, controlli puntuali affinché il **processo di creazione, invio e ricezione del file fattura si concluda correttamente**.

Dal 1° gennaio 2019 il **codice destinatario** è diventato un nuovo dato anagrafico che il fornitore deve obbligatoriamente gestire per inviare il file fattura al proprio cliente. Allo stesso tempo, è consigliabile che il cliente **registri** il proprio indirizzo telematico sul portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate per aver certezza di ricevere il file secondo preferenze (PEC o codice destinatario di 7 cifre, identificative di un canale FTP o Web Service).

Qualora il cliente non comunichi alcuna informazione al fornitore e **non abbia registrato l’indirizzo telematico**, il cedente non può che esporre il **valore “0000000”** nel campo Codice Destinatario della fattura: in tal caso, **l’unico modo di recuperare la fattura elettronica per il cliente** sarà quello di accedere, dal portale “**Fatture e corrispettivi**”, nella sua area riservata di “**Consultazione Dati rilevanti ai fini Iva**”.

Il fornitore che non riuscisse a recapitare la fattura elettronica, una volta ricevuto il messaggio dal SdI di **impossibilità di recapito**, è tenuto ad **avvisare il cliente della messa a disposizione della fattura nell’area riservata** a lui dedicata.

Sul versante dei possibili **errori** emersi in queste prime settimane di fatturazione elettronica, si segnala che **alcuni operatori** hanno scelto di **continuare ad emettere una copia cartacea della fattura** come giustificativo della cessione/prestazione, anche in ambito B2B.

Nulla vieta di emettere tale giustificativo, spesso denominato “**copia di cortesia**” – **non valida fiscalmente**: in tal caso può insorgere uno **sfasamento temporale** tra la **data di emissione della fattura “di cortesia”** (emessa, ad esempio, al momento dell’incasso del corrispettivo), la **data di trasmissione della fattura elettronica** al SdI (effettuata, ad esempio, avvalendosi del lieve ritardo tale da non pregiudicare la liquidazione periodica Iva – [circolare AdE 13/E/2018](#)) e la **data di ricevimento della fattura elettronica da parte del cliente**.

Il cessionario/committente che riceve una **fattura cartacea “di cortesia”** nel 2019 **non deve registrarla** in quanto tale fattura non risulta fiscalmente rilevante, ma occorre attendere la **ricezione della fattura elettronica in formato xml** (momento rilevante ai fini della registrazione e detrazione dell’imposta).

Segnaliamo infine che nel **primo semestre 2019** (fino a settembre 2019 per i mensili Iva) “*laddove il cessionario abbia detratto l'Iva in assenza di una fattura elettronica, lo stesso sarà indenne dalle sanzioni se il documento è emesso anche avvalendosi della regolarizzazione disposta dall'articolo 6, comma 8, del D.Lgs 471/1997 entro i termini della propria liquidazione periodica*” (come da **relazione illustrativa al D.L. 119/2018**).

Master di specializzazione

## LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ADEMPIMENTI

---

### ***La comunicazione all'ENEA degli interventi di ristrutturazione***

di Luca Mambrin

La **Legge di Bilancio 2018** introducendo il **comma 2-bis** all'[articolo 16 D.L. 63/2013](#), al fine consentire il **monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico** ottenuto grazie alla realizzazione di interventi edilizi e tecnologici che comportano **risparmio energetico** e/o **l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia** e che accedono alle **detrazioni fiscali** perviste per le **ristrutturazioni edilizie**, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di **riqualificazione energetica** (c.d. "ecobonus").

A tal fine l'**ENEA**, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e con l'Agenzia delle Entrate, ha **realizzato un sito web dedicato**, rivolto agli utenti per la trasmissione dei dati relativi agli interventi soggetti all'obbligo, *online* dal **21.11.2018** e raggiungibile al seguente indirizzo: <http://ristrutturazioni2018.enea.it>.

La trasmissione dei dati all'ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi e tecnologici:

Componenti e tecnologie	Tipo di intervento
<b>Strutture edilizie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>riduzione della trasmittanza</b> delle pareti <b>verticali</b> che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno;</li> <li>• <b>riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate</b> (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi;</li> <li>• <b>riduzione della trasmittanza termica</b> dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno, dai vani freddi e dal terreno.</li> </ul>
<b>Infissi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>riduzione della trasmittanza dei serramenti</b> comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall'esterno e dai vani freddi.</li> </ul>
<b>Impianti tecnologici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• installazione di <b>collettori solari</b> (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;</li> <li>• <b>sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione</b> per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>• <b>sostituzione di generatori con generatori di calore</b> ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>• <b>pompe di calore per climatizzazione</b> degli ambienti ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>• <b>sistemi ibridi</b> (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell'impianto;</li> <li>• <b>microcogeneratori</b>;</li> <li>• <b>scaldacqua a pompa di calore</b>;</li> <li>• <b>generatori di calore a biomassa</b>;</li> <li>• installazione di <b>sistemi di contabilizzazione del calore</b> negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;</li> <li>• installazione di sistemi di <b>termoregolazione e building automation</b>;</li> <li>• <b>installazione di impianti fotovoltaici</b>.</li> </ul>
<b>Elettrodomestici di classe A+</b> (A per i forni), solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• forni;</li> <li>• frigoriferi;</li> <li>• lavastoviglie;</li> <li>• piani cottura elettrici;</li> <li>• lavasciuga;</li> <li>• lavatrici.</li> </ul>

Attenzione però alle tempistiche previste per la trasmissione dei dati **nel caso di interventi realizzati nel corso dell'anno 2018**: La trasmissione dei dati deve avvenire **entro il termine di 90 giorni** a partire **dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo**.

- per gli interventi **la cui data di fine lavori** (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il **01.2018 e il 21.11.2018** (data di apertura del sito) il **termine dei 90 giorni decorre** dal 21.11.2018, **quindi l'invio** deve avvenire **entro il 19.02.2019**,
- per gli interventi **la cui data di fine lavori è successiva al 21.11.2018**, il termine dei 90 giorni decorre dalla data di ultimazione dei lavori.

Si ricorda che i 90 giorni entro cui procedere all'invio della documentazione all'ENEA decorrono dalla data del "collaudo" dei lavori, a **nulla rilevando il momento** (o i momenti) di **effettuazione dei pagamenti**.

La comunicazione all'ENEA deve essere **trasmessa**:

- dal **contribuente** che intende avvalersi della **detrazione fiscale**;
- in alternativa, **dall'intermediario** (tecnico/amministratore, che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società).

Per accedere alla compilazione della comunicazione da inviare all'ENEA è necessario prima di tutto **registrarsi al sito**, indicando nome, cognome, indirizzo mail e *password*.

Successivamente si dovrà procedere alla compilazione della comunicazione indicando i **dati anagrafici del beneficiario**, i **dati dell'immobile** oggetto dei lavori e i **dati relativi all'intervento**.

Verificati i dati inseriti, l'utente potrà procedere all'invio: sarà poi possibile **stampare l'intero modello** su cui sono indicati la **data di trasmissione** e un **codice identificativo dell'avvenuta trasmissione**.

Gli utenti possono consultare e stampare il documento, in qualsiasi momento, accedendo alla propria **area personale**.

Seminario di specializzazione

## LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## BILANCIO

---

### **La valutazione dei titoli non immobilizzati nel bilancio 2018**

di Federica Furlani

I **titoli non immobilizzati**, non destinati cioè a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale ed iscritti in bilancio nell'ambito dell'**attivo circolante** alla voce C.III.6. “*altri titoli*”, devono essere valutati in base al **minor valore tra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato**.

**Il criterio del costo ammortizzato può tuttavia non essere applicato se gli effetti rispetto alla rilevazione al costo d'acquisto sono irrilevanti.** Tale irrilevanza che si presume se:

- i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra **differenza** tra valore iniziale e valore a scadenza sono di **scarso rilievo**; o
- i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un **periodo inferiore ai 12 mesi**;

**Il criterio del costo ammortizzato** può non essere applicato, inoltre, in caso di redazione del **bilancio in forma abbreviata** ([articolo 2435-bis cod. civ.](#)) o di quello delle **micro-imprese** ([articolo 2435-ter cod. civ.](#)).

Qualora la società si avvalga di questa facoltà, i titoli sono iscritti al **costo di acquisto** (o costo di sottoscrizione) del titolo, rappresentato dal **prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori** (costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione, ovvero commissioni, spese e imposte di bollo).

Secondo il **criterio del costo ammortizzato** invece, i costi di transazione (ovvero i costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione/emissione del titolo), le commissioni attive e passive iniziali e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza, sono inclusi nella determinazione del costo ammortizzato attraverso il **criterio dell'interesse effettivo**, ovvero il **tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del titolo, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale**.

Essi devono pertanto essere ammortizzati lungo la durata attesa del titolo ed il loro ammortamento integra o rettifica, seguendo la medesima classificazione a conto economico, gli interessi attivi calcolati al tasso nominale.

A fine esercizio, **sia in caso di rilevazione secondo il criterio del costo ammortizzato che**

secondo quello del **costo d'acquisto**, è necessario confrontare tale valore con quello **di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato** al fine di procedere ad un'eventuale **svalutazione del titolo**.

L'**OIC 20** precisa che è necessario stabilire innanzitutto il **riferimento temporale** che esprime l'andamento del mercato alla data di bilancio, che può essere:

- la **data di fine esercizio** (o di quotazione più prossima), che rappresenta la scelta che meno è influenzata da fattori soggettivi ma la quotazione di una singola giornata non è in genere considerata rappresentativa dell'**"andamento del mercato"**, in quanto può essere influenzata da fattori spesso esogeni, relativi a **situazioni transitorie** riferibili al singolo titolo o al mercato mobiliare nel suo complesso o addirittura alla variabilità dei volumi trattati;
- la **media delle quotazioni del titolo relative ad un determinato periodo** (ad esempio l'ultimo mese), da preferirsi se consolidato e quindi scevro da perturbazioni temporanee.

Se non esiste un mercato di riferimento per la determinazione del valore di presumibile realizzazione si utilizzano **tecniche valutative** che consentono di individuare un valore espressivo dell'importo al quale potrebbe perfezionarsi una ipotetica vendita del titolo alla data di riferimento del bilancio.

L'[articolo 20-quater D.L. 119/2018](#), convertito, con modificazioni, dalla L. 136/2018 ha tuttavia previsto una **deroga ai criteri di valutazione** sopra esposti, consentendo ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di valutare i titoli non immobilizzati nel **bilancio 2018** che ci apprestiamo a redigere, in base al **valore di iscrizione** e non a quello di **mercato**.

Nel **bilancio 2018**, pertanto, i titoli possono continuare ad essere iscritti in base ai **valori di iscrizione dell'esercizio precedente**, evitando in tal modo la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, **fatta salva l'ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

## LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2018

Scopri le sedi in programmazione >

## DICHIARAZIONI

### Approvati i modelli dichiarativi 2019

di Lucia Recchioni

Nella giornata di ieri sono stati pubblicati, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, i seguenti **modelli** con le relative **istruzioni**:

- [modello di dichiarazione Iva 2019](#),
- [modello Iva 74 bis](#),
- [modello 770/2019](#),
- [modelli 730, 730-1, 730-2](#) per il sostituto d'imposta, **730-2** per il Caf e per il professionista abilitato, **730-3, 730-4, 730-4 integrativo**,
- [modello Cupe 2019](#),
- [modello Certificazione Unica 2019](#).

Con specifico riferimento al [modello Iva 2019](#) le principali **novità** riguardano i campi della dichiarazione finalizzati ad accogliere i dati che dovranno dichiarare i contribuenti che, a partire dal **1° gennaio 2019**, parteciperanno a un **gruppo Iva**.

Interesse presentano inoltre le [istruzioni indicate al modello](#), con riferimento al **quadro VL**.

QUADRO VL L'QUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'Iva dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ19)	,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2) ovvero	,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)		,00
VL30 Ammontare IVA periodica		1	,00
	IVA periodica dovuta	2	,00
	IVA periodica versata	3	,00
VL31 Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00
VL32 IVA A DEBITO ovvero		,00	
VL33 IVA A CREDITO			,00

Concentrando l'attenzione sul **rigo VL 30**, come in passato previsto, deve essere indicato:

- nel **campo 2**, l'**ammontare complessivo dell'Iva periodica dovuta**, il quale è pari alla somma degli importi indicati nella colonna 1 del rigo VP14 del modello di comunicazione delle **liquidazioni periodiche Iva** relative al 2018, al quale va aggiunto l'importo dell'**acconto** dovuto,

- nel **campo 3**, il totale dei **versamenti periodici**, compreso l'**acconto Iva** e gli **interessi trimestrali**, nonché le eventuali imposte versate a seguito di **ravvedimento**.
- nel **campo 1**, infine, deve essere riportato il **maggiore** tra l'importo indicato nel **campo 2** e quello indicato nel **campo 3**.

Le istruzioni diffuse ieri precisano ulteriormente che nel **campo 3** deve essere compreso anche l'ammontare dell'**Iva periodica**, relativa al 2018, versata a seguito del ricevimento delle **comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato**, ai sensi dell'[articolo 54-bis D.P.R. 633/1972](#), riguardanti le **comunicazioni delle liquidazioni periodiche** di cui all'[articolo 21-bis D.L. 78/2010](#).

Più precisamente, deve essere indicata nel richiamato campo la quota d'imposta dei **versamenti effettuati** con **codice tributo 9001** (al netto di sanzioni e interessi) e **anno di riferimento 2018, fino alla data di presentazione della dichiarazione** e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa.

L'importo indicato nel **rigo VL30**, come in passato, andrà quindi ad abbattere l'Iva complessivamente dovuta, così come indicata nel rigo nel **rigo VL3 (imposta dovuta)**, oppure andrà ad incrementare il **credito** indicato nel **rigo VL4 (imposta a credito)**.

Il totale dell'**Iva a debito** andrà quindi indicato nel **rigo VL32**, mentre, se l'importo complessivo risulta a credito, le somme andranno indicate nel **rigo VL33**.

Le istruzioni precisano però che, nel calcolare la differenza tra importi a credito e importi a debito, non possiamo considerare il totale indicato nel **campo 1** del modello VL30, ma quanto indicato nel **campo 3** dello stesso **rigo VL30** (ovvero l'Iva periodica versata).

Nel **calcolo del credito** emergente dalla dichiarazione, infatti, **occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati**. Se da tale calcolo emerge un importo negativo il **rigo VL33** non deve essere compilato.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

**LA DICHIARAZIONE IVA E LE NOVITÀ NORMATIVE ED INTERPRETATIVE**

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Costi per servizi infragruppo deducibili nel consolidato fiscale**

di Fabio Landuzzi

Un aspetto controverso di comune interesse professionale è rappresentato dalla possibilità di dedurre fiscalmente i **costi per servizi** resi dalla società **capogruppo** ad una società **controllata**, le quali hanno optato ai fini Ires per il regime del **consolidato fiscale nazionale**.

Al fine di dirimere la questione possiamo richiamare la sentenza della **CTR Lombardia n. 2486/2018**.

L'Amministrazione aveva contestato alla società la deduzione delle spese per servizi resi dalla controllante, eccependo un **difetto di inerenza** ex [articolo 109 Tuir](#).

Dalla lettura della sentenza in commento si evince che, tenuto conto anche della particolarità che si trattava di un gruppo quotato, i **servizi** erano relativi, in particolare:

- al funzionamento dell'**organismo di vigilanza**;
- alla funzione di **internal audit**;
- alla **comunicazione finanziaria** esterna;
- al supporto nelle **relazioni con i più importanti fornitori** strategici;
- all'utilizzo di una piattaforma *software* per la gestione di **servizi finanziari ed assicurativi**;
- alla **gestione del consolidato fiscale**.

I verificatori avevano contestato che, in termini di **inerenza delle spese**, sarebbe mancata **la prova** che i servizi resi avessero generato un'utilità (intesa come “**vantaggio specifico**”) per la società fruitrice e non invece per il gruppo in generale.

Fra i vari motivi di opposizione proposti dalla società, spicca in particolare quello connesso alla particolarità che le due società aderivano al **regime del consolidato fiscale** per cui, come peraltro già riconosciuto da una parte della giurisprudenza (per prima, la **CTR Reggio Emilia, sentenza n. 45/2010**), proprio per via del funzionamento del regime del consolidato fiscale, ai fini Ires non vi poteva essere per l'Agenzia delle Entrate alcun “**interesse ad agire**” contro la società, con la conseguenza che l'avviso di accertamento avrebbe dovuto essere nullo per **mancanza della condizione imprescindibile** all'azione processuale ex [articolo 100 c.p.c.](#), ovvero di **qualsivoglia interesse effettivo dell'Erario**.

Ebbene, la **CTR della Lombardia**, nella sentenza in commento, conferma questa prospettazione, affermando che, poiché le due società partecipavano al **consolidato fiscale nazionale**,

**“l’Amministrazione Finanziaria non può porre in discussione la ripartizione dei costi effettuata tra tali soggetti dal momento che non sussistevano danni per l’Erario”.**

Di particolare interesse nella parte motiva della sentenza qui in commento, vi è anche il riconoscimento esplicito che **la strategia** e la finalizzazione **degli investimenti effettuati all’interno di un gruppo** “*non può essere confinata entro i limiti che valgono per l’investitore singolo*”.

Viene quindi affermato che, anche sul piano fiscale, **il gruppo “può prescindere dal vantaggio economico immediato per perseguire delle ragioni economiche relative alla presenza sui mercati ed alla tutela dell’immagine del gruppo stesso programmando in tal modo una distribuzione dei costi sostenuti dalla società holding alla società figlia”.**

L’**interesse del gruppo** viene quindi qui elevato ad interesse **degno di tutela e riconoscimento**, ove naturalmente consono rispetto alla razionalità del comportamento imprenditoriale; si legge infatti che la riferibilità di un comportamento a un vantaggio per l’attività d’impresa dovrebbe prevalere sulla diversa soggettività giuridica delle società cui il vantaggio è riferito, se tali **società partecipano a un gruppo** che, unitariamente considerato, funziona come un’unica impresa.

Tale circostanza, poi, viene a maggior ragione valorizzata quando si tratta di società appartenenti ad un gruppo e partecipanti ad un istituto che, come il **consolidato**, conduce alla **determinazione di un unico imponibile Ires** complessivo.

In una siffatta circostanza, quindi, si riconosce che la contestazione eccepita dall’Amministrazione determina un’azione “**in contrasto il divieto di doppia imposizione**” da cui deriverebbe quindi **un’indebita duplicazione di imposta**.

Seminario di specializzazione

## LA REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Scopri le sedi in programmazione >